

ATENEIO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM

Norme per il Riconoscimento di Crediti

Approvate dal Rettore con il Decreto 01/2022 del 16 maggio 2022, udito il Consiglio Direttivo il 2 maggio 2022, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il **1° ottobre 2022** sostituendo le norme precedenti in materia.



Norme per il Riconoscimento di Crediti

Approvate dal Rettore udito il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento Generale dell'Ateneo.

Entrano in vigore il 1° ottobre 2022 sostituendo le norme precedenti in materia.

Art. 1. Premessa

§ 1. Lo scopo di questo regolamento è definire i criteri generali per la convalida, la dispensa e la sostituzione di corsi o crediti.

§ 2. Convalide, dispense e sostituzioni sono concessioni che l'Ateneo può offrire agli studenti costatandone l'opportunità formativa e la coerenza con i propri obiettivi didattici; non entrano di per sé tra i diritti degli studenti.

Art. 2. Definizione di termini

§ 1. Si intende per convalida il riconoscimento e l'attribuzione di crediti, relativi ad una materia sostenuta in un programma differente da quello a cui è iscritto lo studente o presso un'altra istituzione universitaria. La convalida comporta l'attribuzione del voto ottenuto precedentemente e il suo conteggio nella media.

§ 2. Si intende per dispensa l'esonero dal corso, e dal relativo esame, per una o più materie previamente sostenute presso un'altra istituzione universitaria o non universitaria. La dispensa non comporta l'attribuzione di un voto per cui non viene conteggiata nella media finale del programma.

§ 3. Si intende per sostituzione di materia l'intercambio di materie, equivalenti nei contenuti e negli obiettivi formativi, all'interno di un programma formativo o, eventualmente, provenienti da un altro programma.

§ 4. Si intende per debito formativo la richiesta di completamento dei requisiti formativi richiesti per l'iscrizione a un programma. I debiti formativi non sono oggetto di convalida né sono conteggiati nella media.

Art. 3. Dispense e convalide

§ 1. La convalida, dispensa e sostituzione di materie è competenza del Decano o Direttore, eventualmente coadiuvato da altri docenti da lui scelti.

§ 2. La convalida o dispensa di materie è possibile unicamente quando:

1.° i contenuti dei programmi e gli obiettivi formativi della materia di cui si chiede convalida o dispensa siano equivalenti (nei contenuti) a quelli della materia previamente superata. Lo studente che chiede tale riconoscimento dovrà disporre di certificati che possano comprovare tale equivalenza;

2.° la materia di cui si chiede convalida o dispensa abbia un numero di crediti non superiore a quella previamente superata. Laddove l'autorità accademica stimi opportuno convalidare una materia con numero di crediti superiore a quella previamente superata, dovrà richiedere allo studente di sostenere delle attività per acquisire la parte di programma o di crediti mancante;

3.° tale parte mancante può essere colmata anche accettando più materie superate previamente come valide per la convalida o dispensa di una materia.

§ 3. Se la convalida o dispensa riguarda più materie nel contesto di un unico programma di studio, il Decano o Direttore, nel valutare gli obiettivi formativi e il numero dei crediti, può considerare l'insieme delle materie, prestando sempre molta attenzione affinché siano rispettati gli obiettivi formativi e la carica totale degli ECTS dell'intero programma.

§ 4. La somma dei crediti ECTS delle materie convalidate e di quelle dispensate non può superare il 50% del totale degli ECTS previsti per il programma. Se il Decano o Direttore, in un caso concreto, considera opportuno aumentare la percentuale di materie dispensate o convalidate, dovrà chiedere l'autorizzazione al Vicerettore Accademico.

§ 5. Gli esami di fine ciclo validi per l'ottenimento di un grado o titolo non possono essere convalidati né dispensati in nessun caso.

§ 6. Per il riconoscimento degli studi realizzati in altri atenei, lo studente dovrà riferirsi alle apposite procedure stabilite nel Programma degli Studi. I documenti richiesti sono i seguenti:

- Certificato di studi con voti e crediti, munito di timbro, data e firma dell'Istituzione da cui proviene;
- Descrizione del corso svolto per ciascuna materia da dispensare o convalidare, con l'indicazione del carico di ECTS e della bibliografia.

§ 7. La documentazione dovrà essere in una delle lingue riconosciute dall'Ateneo: italiano, latino, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. Se così non fosse, l'Ateneo si riserva il diritto di richiedere allo studente una traduzione ufficiale dei suoi certificati.

§ 8. La domanda di convalida o dispensa dovrà essere presentata all'inizio di ogni percorso formativo, per tutte le materie dell'intero percorso. La scadenza dei termini per presentare la richiesta è fissata nel calendario annuale dell'Ateneo. In modo eccezionale, ulteriori richieste saranno presentate all'inizio del semestre entro le date stabilite, con il pagamento del servizio. Non saranno esaminate le richieste presentate in modo incompleto.

§ 9. Ogni convalida o dispensa deve essere opportunamente documentata e conservata nell'archivio della segreteria generale.

Art. 4. Sostituzione di materie

§ 1. Lo studente può richiedere la sostituzione di un corso previsto dal piano di studi con un altro previsto da un altro piano di studi o anche da un'altra Facoltà entro le date previste dal calendario generale e secondo le indicazioni del Programma degli Studi.

§ 2. La richiesta sarà esaminata dal Decano o Direttore che si pronuncerà sull'ammissibilità della sostituzione richiesta.

Art. 5. Debiti formativi

§ 1. Si intende per debito formativo la richiesta di completamento, non superiore al 30% dei crediti, dei requisiti formativi richiesti per l'iscrizione a un programma. I debiti formativi non sono oggetto di convalida né sono conteggiati nella media.

§ 2. Il Decano o Direttore, dopo aver analizzato la documentazione presentata nella richiesta d'ammissione o iscrizione, può chiedere, come debito formativo l'approfondimento di alcuni argomenti o la realizzazione di corsi non previsti dal piano di studi al quale lo studente intende iscriversi.

§ 3. Lo studente che non completi i debiti formativi richiestigli non può presentare gli esami di fine percorso né ottenere il grado o titolo al quale è iscritto.

Art. 6. Dispensa dei corsi di lingua

Le materie linguistiche possono essere dispensate qualora lo studente presenti una certificazione linguistica ufficiale o dimostri, mediante un apposito esame, una conoscenza consona al livello richiesto dai programmi.